

Porto di Vasto

Ordinanza N. 76 Del 9 Settembre 2026

- OGGETTO:** Manifestazione sportiva competitiva su strada denominata "TRABOCCHI TRAIL ADVENTURE - 15KM e 32KM e passeggiata non competitiva 6KM 2^a Edizione", in programma il 12 settembre 2026
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 30/06/2026, n.142, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 01 luglio 2026, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n 134/2025;



- PRESO ATTO** della nota acquisita al prot. n. 155448 del 19/08/2026 relativa alla richiesta dei pareri degli Enti gestori delle aree interessate dalla Manifestazione per la procedura di Conferenza dei servizi in modalità asincrona della Provincia di Chieti;
- VISTA** Il Parere acquisito dalla Spettabile Capitaneria di Porto di Ortona con ns prot. n 15758 del 25/08/2026
- IN RELAZIONE** alla documentazione relativa al percorso di gara che si allega alla presente Ordinanza e che evidenzia i tratti di percorso ricadenti nell'area portuale;
- RITENUTO** di dover provvedere all'emanazione di un provvedimento nominativo per quanto attiene alle fasi della manifestazione che si svolgeranno nell'area portuale;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

Che nella giornata del 12 settembre 2026, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 ca l'area portuale del Porto di Vasto, meglio specificato nella planimetria dell'evento sportivo podistico denominato "Trabocchi Trail Adventure II Edizione" allegata alla presente Ordinanza Presidenziale, è interdetta alla circolazione veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi delle Forze di Polizia, mezzi impiegati per inderogabili esigenze operative portuali e dei mezzi degli addetti ai lavori riconducibili all'organizzazione dell'evento.

Il referente designato dall'organizzazione è la sig. Marco Cimini contattabile senza soluzione di continuità per tutta la durata della manifestazione al n. 338/9398511.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Tutte le attività di delimitazione, controllo degli accessi, verifica del percorso che sia libero da veicoli, ostacoli o altre situazioni di pericolo e monitoraggio costante della sede stradale per tutto il periodo di transito dei partecipanti sono a carico dell'organizzatore, che dovrà garantire un presidio continuato di sicurezza per tutta la durata dell'evento mediante proprio personale incaricato al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Tale personale dovrà rendersi facilmente visibile e identificabile, e dovrà stazionare almeno nei pressi delle seguenti postazioni con il compito di monitorare le fasi di transito dei partecipanti:



- accesso a viale marinai d'Italia;
- accesso alla strada che conduce ai trabocchi;
- lungo la viabilità del percorso rientrante nell'ambito portuale;

Sarà cura del Richiedente l'elenco dei veicoli e/o motocicli che avranno necessità di accedere in ambito portuale in occasione della manifestazione.

Art. 2

l'apposizione di segnaletica stradale e di idonei dispositivi mobili di delimitazione a tale scopo, compresa quella di interdizione alla sosta (con rimozione) negli stalli presenti lungo il percorso, anche di natura amovibile, rimane in carico agli organizzatori, così come la rimozione della stessa in caso di emergenza ed al termine dell'evento.

Art. 3

L'accesso e l'uscita dei partecipanti alla corsa in ambito portuale dovranno avvenire attraverso via Marinai d'Italia; al fine di garantire la sicurezza dei corridoi e dei mezzi di servizio dell'organizzazione, si prescrive che gli organizzatori dovranno provvedere affinché il traffico veicolare diretto e/o proveniente dall'area portuale venga temporaneamente interdetto durante l'evento.

Art. 4

È fatto obbligo agli organizzatori di approntare un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti commisurato alle previsioni di affluenza dei partecipanti. È fatto altresì obbligo agli organizzatori di provvedere al pristino stato tutti i luoghi oggetto della manifestazione al termine della stessa.

Art. 5

La presente disposizione emendativa entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente. La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ed a giudizio insindacabile della scrivente, la quale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o a cose durante l'esecuzione della manifestazione sportiva e durante le attività di apprestamento del percorso preliminare e successive allo svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 6 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona

Il Presidente

Dott. Mirco Carloni

Visto

Il Segretario Generale

Dott. Fabrizio Marilli

Fabrizio
MARILLI
09.09.2026
17:37:36
GMT+02:00

